



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MILANO

AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 7 ottobre 2024
modificato e aggiornato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 12 giugno 2025¹

¹ testo in grassetto

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DEI CRITERI REGIONALI APPROVATI CON D.G.R. N. XI/4348 DEL 22 FEBBRAIO 2021

Premessa

Il presente Regolamento disciplina la composizione, i criteri di selezione, la nomina, la durata e il funzionamento della Commissione Comunale per il Paesaggio della città di Milano, ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., in attuazione dei "Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004)", approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.

Art. 1. Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

1. La Commissione per il Paesaggio (di seguito detta Commissione) è un organo tecnico – consultivo del Comune che esprime pareri obbligatori non vincolanti ai sensi dell'art. 81 comma 3 della L.R. 12/2005 in materia paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

2. La Commissione è competente ad esprimere il proprio parere in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e nelle altre materie successivamente elencate, anche nell'ambito della Conferenza dei Servizi ove previsto, per i seguenti procedimenti:

a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 del D. Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente;

b) rilascio degli accertamenti di compatibilità paesaggistica e irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, di competenza dell'ente;

c) giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della L.R. 12/2005;

d) giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui al Piano Paesaggistico Regionale vigente;

e) rilascio di provvedimenti a sanatoria ex art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 – *Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.*; ex art. 39 della Legge 724 del 1994 – *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*; e ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, 269, convertito con la Legge 24 novembre 2003 n. 326 - *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*;

f) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente, dalle NdA del PdR del PGT vigente e dai Regolamenti del Comune di Milano.

3. Il parere della Commissione viene espresso esclusivamente in relazione agli aspetti paesaggistici. Costituiscono elementi e parametri tecnico-normativi di riferimento per la formazione del parere:

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica espressi dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e dal Piano Territoriale Metropolitano di Milano (PTM);

- le disposizioni a carattere prescrittivo o di indirizzo contenute nel PPR e nel PTM;

- gli indirizzi in materia paesaggistica contenuti negli strumenti di pianificazione comunale e in eventuali piani sovraordinati, quali Piano Territoriale di Coordinamento dei Parchi regionali o nazionali (PTC), Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA);

- gli indirizzi contenuti nei criteri e nelle linee guida predisposti da Regione Lombardia in materia di paesaggio, contenuti nelle DGR attuative del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con DCR 751/2010 (SEZ. PTR – Strumenti operativi). Si richiamano in particolare i "Criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2727 del 22 dicembre 2011" e pubblicati sulla serie ordinaria n. 2 del B.U.R.L. del 13 gennaio 2012; le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti approvate con d.g.r. 11045 dell'8 novembre 2002", pubblicate sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; PPR - Normativa, i criteri e gli indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei piani territoriali di coordinamento provinciale approvati con d.g.r. n. 6421 del 27 dicembre 2007", pubblicata sul 1° supplemento straordinario del BURL del 22 gennaio 2008; l'"Aggiornamento dei criteri attuativi "Modalità per la pianificazione comunale" (art. 7 della LR 12/2005 "Legge per il governo del territorio")" in particolare l'Allegato A – "Contenuti paesaggistici del PGT" di cui alla d.g.r. n. 1504 del 04/12/2023 pubblicata sul BURL n. 50 Serie Ordinaria del 13 dicembre 2023;

- la compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004;

- ulteriori elementi tecnico-grafici, relazionali, storici, urbanistici, ecc., che la Commissione può richiedere in fase di espressione del parere;
- pubblicazioni di settore, Studi d'Area comunali, manuali di buone pratiche;
- la qualità estetica dei progetti al fine di valutarne l'impatto visivo e l'armonia dei manufatti in relazione al contesto urbano/paesaggistico, utilizzando criteri storici, culturali e artistici.

Art. 2. Criteri di selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio

1. La selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio avviene tramite avviso pubblico per la presentazione delle candidature, in conformità con la delibera di giunta regionale 22 febbraio 2021 n.XI/4348.
2. L'avviso pubblico è rivolto a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti di cui alla delibera di giunta regionale 22 febbraio 2021 n. XI/4348 Allegato A punto 2 e riportati ai commi 3 e 4 e 4 bis del presente articolo.

3. I candidati della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario, laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali. I candidati devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno **decennale** se laureati ed almeno **dodicennale** se diplomati, nell'ambito della libera professione, della carriera universitaria o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovrà risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. **I componenti della Commissione per il Paesaggio potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.**

4-bis. Il Presidente della Commissione per il Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e aver maturato una qualificata esperienza, almeno decennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

5. Le candidature alla carica di membro della Commissione di cui al comma 2 avvengono in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; per l'accesso dovrà essere rispettata l'alternanza di genere con **un minimo di 5** candidati per il genere con minor rappresentanza, secondo la modalità di cui all'art. 3 comma 3. Non saranno prese in considerazione candidature uniche.

6. La valutazione comparativa dei curricula verrà effettuata, secondo criteri di valutazione con relativi punteggi specificati nell'avviso pubblico, da un'apposita Commissione nominata dal Direttore Generale comunale.

7. In ottemperanza dell'art. 4 comma 2, nella domanda di candidatura ciascun candidato, se libero professionista, dovrà dichiarare la disponibilità alla rinuncia alla libera professione nel territorio comunale per l'intera durata dell'incarico.

8. L'avviso pubblico dovrà prevedere, nel caso in cui nella graduatoria finale **degli 11 componenti** non dovessero essere presenti le figure di due esperti, uno con competenza agronomica e forestale e/o uno di disabilità e accessibilità, la nomina di entrambi in posizione utile successiva nelle graduatorie finali – se presenti – come consulenze a titolo gratuito, con funzione consultiva in caso di necessità.

9. L'Ufficio comunale preposto cura l'istruttoria relativa alle candidature dei componenti della Commissione, verificando il possesso dei requisiti e la rispondenza ai criteri.

Art. 3. Composizione e nomina della Commissione per il Paesaggio

1. La Commissione è composta **da 11 (undici)** soggetti esterni all'ente, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

3. Nella composizione della Commissione dovrà essere rispettata l'alternanza di genere, con **un minimo di 5** Commissari per il genere con minor rappresentanza. Per il restante candidato/a si scorre la graduatoria finale indipendentemente dal genere. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere il **numero di 5** Commissari, la Commissione sarà comunque costituita ritenendo adeguato il numero massimo raggiunto dal genere meno rappresentato.

4. L'individuazione dei componenti della Commissione avviene sulla base di criteri di selezione indicati nell'articolo 2.

5. I componenti della Commissione sono nominati dal Sindaco sulla base della graduatoria risultante dall'esito dell'avviso pubblico di cui all'articolo 2 comma 1, predisposta dal competente ufficio comunale.

6. Ciascuna graduatoria di cui all'articolo 2 comma 8 rimane valida per la durata in carica della relativa Commissione per il Paesaggio.
7. I curricula dei candidati prescelti vengono pubblicati nell'apposita sezione del sito del Comune di Milano, unitamente alla graduatoria finale risultante dalle candidature ritenute ammissibili.
8. La Commissione elegge tra i suoi componenti, all'atto della prima seduta, il Presidente e il Vicepresidente, quest'ultimo con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
9. In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D. Lgs. 33/2013), il Comune di Milano pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti ai componenti nominati.

Art. 4. Incompatibilità, privacy e modalità di astensione dalla valutazione dei progetti in caso di conflitto di interessi

1. I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; gli stessi sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 modificato con D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e del D.Lgs. n. 39/2013, recante norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità, e al Codice di Comportamento del Comune di Milano, dei quali devono dichiarare di essere edotti al momento di accettazione dell'incarico.
2. Per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni della Commissione **tutti i componenti**, compreso il Presidente, non possono svolgere attività di libera professione nel territorio comunale. **Lo stesso professionista non potrà esercitare la libera professione all'interno di studi associati che operino nel territorio comunale.** Sono fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari alla conclusione di eventuali incarichi assunti precedentemente alla nomina. **I Commissari nominati non potranno inoltre ricoprire incarichi professionali, per i successivi 18 mesi dalla cessazione della carica, per committenti che abbiano presentato istanze esaminate dalla Commissione di cui sono stati membri. Lo stesso professionista non potrà esercitare la libera professione all'interno di studi associati che operino nel territorio comunale.**
3. Per essere considerati compatibili con la carica di Commissario è necessario quanto segue:
 1. non aver riportato condanne penali;
 2. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 3. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
 4. non ricoprire la carica di Consigliere del Comune, Assessore del Comune, Consigliere del Municipio, Assessore del Municipio, Presidente del Municipio;
 5. non essere in rapporto di dipendenza con altre Amministrazioni alle quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare;
 6. non svolgere incarichi professionali relativi ad interventi urbanistici ed edilizi conferiti dal Comune di Milano o da Enti controllati, aziende o società partecipate, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.
 7. non essere contemporaneamente membro di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale;
 8. non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di amministrazioni **pubbliche** devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
4. Accettando la nomina in Commissione per il Paesaggio, ogni componente della stessa si impegna a presentare un elenco dei progetti edilizi progettati, realizzati e/o conclusi per i quali ha ricevuto un incarico nella città di Milano nell'ultimo triennio, ai quali abbia professionalmente a diverso titolo collaborato e operato, prima di assumere l'incarico in Commissione;
Gli elenchi dei progetti devono essere pubblicati nell'apposita sezione del sito del Comune di Milano e trasmessi al Presidente della Commissione (soggetto anch'egli ad identica procedura) unitamente ad atti e verbali di Commissione, fatto salvo il rispetto della normativa vigente sulla privacy.
5. All'atto della nomina ad ogni componente viene richiesta la sottoscrizione del Patto di Integrità, con il quale, nel corso dell'incarico, egli si impegna a:
 - segnalare al Comune di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante lo svolgimento dell'attività della Commissione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque tragga interesse dalle decisioni della stessa;
 - informare tempestivamente, e comunque prima dell'inizio della seduta, il Responsabile dell'ufficio comunale preposto circa l'esistenza di una causa di conflitto di interesse nei confronti dei progetti analizzati, dei soggetti titolari e dei referenti incaricati rispetto ai progetti medesimi;
 - rispettare la normativa anticorruzione e le disposizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Milano;

- rispettare la normativa posta a tutela della privacy, della proprietà intellettuale e del segreto d'ufficio, impegnandosi a non utilizzare a scopi privati le informazioni e i materiali di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività della Commissione;

6. Relativamente al trattamento dei dati trovano applicazione:

- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016);
- il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e s.m.i..

7. I componenti della Commissione devono inviare all'Ufficio comunale preposto, al più tardi entro l'inizio di ciascuna seduta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla assenza/presenza di conflitti di interesse sui progetti da esaminare.

Art. 5. Durata della Commissione per il Paesaggio

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica **tre (3) anni**, decorrenti dalla data della nomina.
2. In caso di rinuncia, dimissioni o impedimento permanente di uno dei componenti prima della scadenza, il Sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dalla graduatoria di cui all'art. 3 comma 7.
3. Costituiscono cause di decadenza da componente della Commissione per il Paesaggio:
 - a) la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità alla nomina a componente della Commissione previste nell'articolo 4 comma 3;
 - b) l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione o a più di dieci sedute con giustificato motivo, nel corso di un anno solare.
4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, previa comunicazione da parte dell'Ufficio comunale preposto. Anche in tal caso, il Sindaco procede alla nomina di un altro componente (con le modalità di cui all'art. 3 comma 5).
5. **Per ciascun commissario vige il limite dei due incarichi consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata dell'incarico, per qualsiasi causa, si considera completato l'incarico che abbia superato i diciotto (18) mesi.**

Art. 6. Convocazione della Commissione per il Paesaggio e adempimenti conseguenti

1. La Convocazione di ciascuna seduta della Commissione per il Paesaggio viene inviata ai componenti della Commissione tramite posta elettronica ordinaria unitamente all'invio dell'Ordine del Giorno, della Programmazione dei lavori nonché dell'elenco di Committenti e progettisti oltre al verbale della seduta precedente.
2. Contestualmente alla convocazione, l'Ufficio comunale preposto provvede all'invio ai Commissari di tutta la documentazione dei progetti da esaminare e provvede a convocare tramite posta elettronica ordinaria sia i relatori dei singoli progetti, sia i Rappresentanti tecnici dei Municipi per le pratiche di competenza. Si provvede quindi anche all'invio, tramite posta elettronica ordinaria, dell'indirizzo per il collegamento da remoto, nel caso di manifesta impossibilità a partecipare in presenza.
3. Nel caso in cui la Commissione chieda di conferire con il progettista, quest'ultimo viene invitato a partecipare a successiva seduta.
4. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, oltre al Direttore di Direzione (o suo delegato), anche i Direttori delle Aree coinvolte (o loro delegati) e i Rappresentanti tecnici designati dai Municipi di riferimento per fornire, a supporto dei lavori della Commissione, valutazioni di carattere tecnico, economico e sociale in merito all'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Art. 7. Partecipazione dei Rappresentanti tecnici dei Municipi

I Rappresentanti tecnici dei Municipi:

1. sono designati dal Municipio interessato, uno per ciascun Municipio, e, ove non siano dipendenti del Comune di Milano, per essere compatibili con la carica, devono rispettare quanto riportato all'art 4 comma 3 in materia di incompatibilità dei Commissari. In tale ipotesi l'incarico è gratuito.
2. non hanno diritto di voto, ma forniscono valutazioni di supporto di carattere tecnico, economico e sociale in merito all'ambito territoriale interessato dall'intervento utili ad orientare l'espressione del parere della Commissione, valutazioni riportate in calce al parere della Commissione per il Paesaggio

3. forniscono le valutazioni di supporto di cui sopra in merito alle seguenti tipologie di progetto/intervento edilizio:

- a. Progetti di Piani Attuativi e loro varianti;
- b. Permessi di Costruire convenzionati;
- c. Interventi in discostamento dalle norme morfologiche o di qualifica eventualmente previsti dal

PGT vigente.

4. per i progetti di competenza, ricevono la documentazione di progetto e vengono convocati tramite posta elettronica ordinaria; tale convocazione viene inviata per conoscenza al Presidente del relativo Municipio e alla casella di posta istituzionale del Municipio stesso

5. devono inviare all'Ufficio comunale preposto, al più tardi entro l'inizio della seduta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla insussistenza di conflitti di interesse sui progetti da esaminare.

Art. 8. Attività della Commissione per il Paesaggio

1. Le sedute della Commissione si svolgono di regola presso la sede dello Sportello Unico Edilizia comunale, in presenza, con possibilità di collegamento da remoto. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Il Presidente fissa le date di convocazione della Commissione e ne stabilisce l'ordine dei lavori, conduce la discussione e coordina la sintesi delle conclusioni.

2. Per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza di **almeno sei su undici (6 su 11)** dei componenti in carica aventi diritto di voto, nonché la presenza del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. I pareri della Commissione devono essere sempre espressi con adeguata motivazione, anche nei casi in cui siano favorevoli, e si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Commissione o, in sua assenza, del Vicepresidente.

3. I componenti della Commissione che dichiarano la sussistenza di un conflitto di interesse circa i progetti posti all'esame della Commissione devono astenersi dall'assistere all'illustrazione e alla valutazione degli stessi. Di tale astensione deve essere dato atto nel verbale della seduta.

4. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti od affini fino al quarto grado o al coniuge, o soci del componente della Commissione.

5. L'attività della Commissione è supportata dall'Ufficio comunale competente, che ne cura l'organizzazione e lo svolgimento, anche in modalità telematica, delle sedute della Commissione per il Paesaggio e sottopone alla Commissione i progetti relativi ai procedimenti di competenza, con funzioni di segreteria.

6. Gli uffici comunali di competenza svolgono le seguenti funzioni a supporto della Commissione:

- verificano gli elaborati progettuali allegati alle richieste, predispongono la relazione tecnica da presentare alla Commissione ai fini dell'istruttoria di competenza;
- assicurano la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti.

7. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura del predetto Ufficio. I verbali sono sottoscritti dal Presidente o Vicepresidente in sua assenza, nonché dal Segretario. L'esito delle votazioni delle sedute della Commissione viene pubblicato sul sito internet del Comune in forma sintetica entro il successivo giorno lavorativo.

8. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Nei casi in cui sussistano eccezionali esigenze istruttorie, può essere riconosciuto ai Commissari un rimborso spese adeguatamente documentato (spese di vitto per i residenti a Milano e di viaggio e di eventuale vitto e alloggio per i non residenti, purché rientranti nei limiti di spesa previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area dei Dirigenti delle funzioni locali vigente nel tempo), previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Per i componenti della Commissione non residenti nel territorio comunale di Milano è altresì previsto, in alternativa all'uso del mezzo di trasporto pubblico secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area dei Dirigenti delle funzioni locali vigente nel tempo, un rimborso spese chilometrico per la partecipazione istituzionale ai lavori della Commissione.

9. La Commissione può dotarsi di Linee Guida - di indirizzo - Principi per orientare e innalzare il livello della qualità progettuale, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

10. La Commissione per il Paesaggio dovrà riferire ai Consiglieri Comunali in Aula Consiliare almeno una volta all'anno sull'andamento delle pratiche e delle principali politiche urbanistiche relative alla Città di Milano.

Art. 9. Funzionamento della Commissione per il Paesaggio

1. La Commissione si riunisce una volta la settimana, in via ordinaria, in presenza, oppure da remoto. In caso di impossibilità motivata, è possibile la partecipazione da remoto da parte dei singoli commissari o relatori.

2. In via straordinaria, possono essere previste, per far fronte a situazioni di particolare urgenza motivata, sedute aggiuntive, previo consenso dei Commissari.
3. L'orario di inizio della seduta è indicato nella convocazione; la seduta prosegue sino a conclusione della discussione dei progetti, comunque entro l'orario massimo indicato nella convocazione; eventuali ritardi dei Commissari devono essere comunicati, anticipatamente rispetto all'inizio della seduta, all'indirizzo di posta elettronica facente capo all'Ufficio comunale preposto.
4. L'Ordine del Giorno della seduta, insieme al documento di Programmazione dei lavori, viene predisposto dall'Ufficio comunale preposto, con congruo anticipo, per consentire ai Commissari la visione dei progetti.
5. L'Ordine del Giorno viene verificato e validato dal Responsabile del Procedimento dell'Ufficio comunale preposto e dal Dirigente, e poi sottoposto all'approvazione del Presidente della Commissione, a cui compete la definizione dell'ordine dei lavori.
6. A seguito dell'approvazione, l'Ordine del Giorno viene inviato ai Commissari e pubblicato sul Portale del Comune per la consultazione da parte degli utenti.
7. L'Ordine del Giorno di ogni seduta viene predisposto sulla base delle richieste di parere che pervengono all'ufficio.
8. Le richieste di parere pervengono da vari uffici e Settori del Comune e consistono, in particolare, nelle seguenti tipologie (elenco indicativo e non esaustivo):
 - richieste di parere edilizia cimiteriale;
 - richieste di parere pratiche di condono edilizio;
 - richieste di parere preliminare per interventi edilizi con titoli diretti;
 - richieste di parere preliminare per interventi in modalità diretta convenzionata;
 - richieste di parere preventivo eventualmente previste dal Regolamento Edilizio;
 - richieste di parere nell'ambito di convocazione di Conferenze dei Servizi;
 - richieste di parere da Sportello Unico Edilizia -Municipi da 1 a 9;
 - richieste di parere da SUE-Ufficio Convenzionamenti;
 - richieste di parere da Pianificazione Urbanistica Generale e/o Attuativa;
 - richieste di parere da parte di altri settori del Comune (Mobilità, Scuole, Arredo urbano, Verde, Trasporti, ecc.);
 - richieste di parere per rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate e accertamenti di compatibilità paesaggistica.
9. La richiesta di parere alla Commissione perviene in via telematica, qualora le pratiche edilizie risultino registrate all'interno del programma di gestione in uso; diversamente la richiesta perviene tramite posta elettronica ordinaria (per gli uffici interni del Comune) o via posta elettronica certificata; la documentazione di progetto viene inviata telematicamente a cura dell'ufficio richiedente.
10. Le richieste vengono inserite all'Ordine del Giorno rispettando l'ordine cronologico di arrivo (salvo segnalazione di urgenze specifiche motivate anche da ragioni di interesse pubblico da parte degli uffici richiedenti)
11. Nei casi di urgenza, è possibile comunque chiedere, con posta elettronica ordinaria, all'Ufficio comunale preposto l'esame di una pratica non iscritta all'Ordine del Giorno, con indicazione delle motivazioni dell'urgenza e del nominativo del Relatore. Nel corso della seduta il Presidente autorizza o meno l'esame della pratica non iscritta all'Ordine del Giorno. In caso affermativo, l'esame della pratica avviene in seduta plenaria e nelle note a verbale ne viene dato atto.

Art. 10. Modalità di svolgimento della seduta della Commissione per il Paesaggio

1. La seduta si apre con l'accertamento del numero legale; per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Le presenze dei Commissari e dei relatori vengono riportate in un apposito registro.
2. La seduta viene presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, che ne fa le veci in caso di assenza.
3. Il Presidente può articolare la Commissione in Sottocommissioni, che svolgeranno la trattazione dei progetti, stabilendo l'orario dei lavori.
4. Ogni Sottocommissione deve essere composta da almeno tre Commissari, alla presenza del relatore, che illustra il progetto, e di un verbalizzante che redige immediatamente il relativo verbale. Il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, sovrintende ai lavori delle Sottocommissioni. La composizione delle Sottocommissioni sarà definita dal Presidente, assicurando l'alternanza dei componenti nelle diverse sedute.
5. Le Sottocommissioni possono esaminare i progetti che, in relazione alla tipologia (ad esempio autorizzazioni paesaggistiche semplificate, compatibilità paesaggistiche, condoni edilizi, pratiche cimiteriali) o in relazione a una loro minore complessità, non richiedono una trattazione in seduta plenaria, e formulano al riguardo una proposta di parere. Il parere finale sul progetto deve essere reso comunque in forma collegiale da parte di tutti i Commissari presenti.

6. In ogni caso, anche a termine della seduta, nel momento di condivisione dei pareri, qualora un Commissario non concordasse con l'esito dell'esame e la conseguente proposta di parere di una Sottocommissione, si riapre la discussione in seduta plenaria.
7. Il Presidente qualora, anche su segnalazione di un Commissario, ritenga che la trattazione e discussione in Sottocommissione di un determinato progetto debba avvenire in seduta plenaria, sottopone alla stessa l'esame del progetto.
8. L'esame delle pratiche edilizie in seduta plenaria avviene alla presenza di tutti i Commissari, del Rappresentante tecnico del Municipio (nei casi previsti dall'art. 7), e di uno o più relatori che illustrano i singoli progetti. I pareri vengono verbalizzati in tempo reale.
9. È facoltà della Commissione effettuare sopralluoghi presso gli ambiti interessati dagli interventi edilizi, prima dell'espressione del parere.

Art. 11. Modalità di espressione dei pareri da parte della Commissione

1. I pareri della Commissione sono obbligatori ma non vincolanti, salvo diversa disposizione di legge, e pertanto il Responsabile del Procedimento della pratica di riferimento, unitamente al Dirigente, nell'emanazione del provvedimento finale, può discostarsene, motivando adeguatamente tale decisione.
2. I pareri, essendo espressione di discrezionalità tecnica, devono essere ispirati a criteri di chiarezza, esaustività, logica e ragionevolezza e devono avere adeguata ed esplicita motivazione, relativa esclusivamente a valutazioni in materia paesaggistica, in conformità alle competenze previste dal presente Regolamento.
3. L'esame degli interventi edilizi, al fine dell'espressione del parere della Commissione, prende in considerazione il progetto, che deve quindi essere in grado di esprimere con chiarezza tutti i suoi contenuti, rendendo il più possibile esplicito il tema paesaggistico affrontato e la strategia adottata ma anche specificando dettagli, materiali e colori. Sono utili specifiche tecniche, riferimenti alle scale colori RAL e/o NCS e adeguate campionature, nel caso di scelte materiche non convenzionali.
4. Considerato che i progetti vengono presentati all'Amministrazione Comunale in modalità digitale, e che nella stessa modalità vengono visionati dalla Commissione, al fine dell'analisi agevole degli interventi edilizi, è richiesta la presentazione di un "book" riassuntivo di tutti gli elaborati progettuali (in formato sia .p7m sia .pdf), i cui contenuti sono indicati sul sito istituzionale del Comune. In assenza del "book" non sarà possibile inoltrare la richiesta di calendarizzazione del progetto in Commissione.
5. Essendo di natura consultiva e non autorizzativa, i pareri della Commissione per il Paesaggio possono articolarsi nel seguente modo:
 - favorevole;
 - favorevole con osservazioni/prescrizioni;
 - contrario;
6. A fronte di un parere contrario, il progettista può richiedere di conferire con la Commissione per ricercare una soluzione e, per ragioni di economia procedimentale, la Commissione esamina la richiesta; la Commissione può aderire o meno all'istanza, chiedendo eventualmente in via preliminare una o più soluzioni progettuali alternative che tengano conto delle indicazioni espresse nel parere precedente; in caso di accettazione dell'istanza, la convocazione del progettista verrà messa all'ordine del giorno in una successiva seduta; in caso di due pareri contrari, a fronte di una richiesta della parte, è automatico procedere al conferimento con la Commissione.
7. Anche la Commissione può autonomamente chiedere di conferire con il progettista, quando ritiene che sia possibile trovare una soluzione progettuale che superi il parere contrario.
8. Nel verbale sintetico sarà possibile indicare i seguenti esiti prodromici all'espressione del parere finale di cui al comma 5:
 - conferimento accolto/respinto, nel caso di riscontro ad una richiesta di conferimento, da parte del progettista, a seguito di un parere contrario su un suo progetto;
 - richiesta di conferimento, nel caso in cui la Commissione richieda il conferimento;
 - esito conferimento a seguito del conferimento con il progettista, in cui la Commissione riassume le considerazioni svolte in tale sede;
 - richiesta di integrazioni, nel caso in cui l'esame del progetto richieda la presentazione di materiale aggiuntivo.
9. Possono inoltre verificarsi due ipotesi particolari di mancata espressione del parere che vanno sempre registrate nel verbale e motivate:
 - il rinvio della pratica, laddove gli Uffici e/o la Commissione ritengano che l'esame vada rinviato alla successiva seduta;
 - il ritiro della pratica, laddove gli Uffici richiedano un supplemento di istruttoria.
10. Al termine della valutazione se un Commissario, per ragioni non dichiarate, si astiene dall'espressione del parere, viene riportata nelle note a verbale la sua astensione.

11. Al termine dei lavori della Commissione vengono condivise le proposte di pareri delle sottocommissioni dalla Commissione riunita in seduta plenaria e, nel caso di dubbi o contrarietà da parte di uno o più Commissari, viene nuovamente aperta la discussione.
12. La seduta si chiude con la lettura dei pareri di cui al comma 5 e degli esiti di cui al comma 8 per la condivisione di essi.
13. A seguito della chiusura della seduta della Commissione, viene predisposta dall'Ufficio comunale preposto e validata dal Responsabile del Procedimento di tale ufficio, una bozza del Verbale, che viene trasmessa al Presidente, via posta elettronica ordinaria, per eventuali correzioni.
14. All'inizio di ogni seduta si procede all'approvazione del Verbale della seduta precedente.
15. Una volta perfezionato il verbale definitivo entro il termine di 7 giorni dalla seduta, i pareri vengono resi visibili ai richiedenti e trasmessi agli Uffici e ai Rappresentanti tecnici dei Municipi per i progetti di competenza secondo le modalità in uso.